DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPINTE INFLAZIONISTICHE

Art. 2

Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalita' di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1o aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria bonus-malus, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio gia' previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria bonus-malus si applicano le tariffe esistenti alla medesima data. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonche' le relative regole evolutive delle proprie tariffe di bonus-malus, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonche' la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di

tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Versione in vigore dal 29 marzo 2000, non più in vigore dal 28 maggio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche
Estremi	Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-delle-spinte-inflazionistiche/art-2-misure-per-il-contenimento-dell-inflazione-nel-settore-assicurativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it